Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 27 aprile 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Oggi, martedì 18 aprile, alle ore 17,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Pierre Canisius Mudenge il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Ruanda.

(4453)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1966, n. **1366.**

Proroga della durata del Consorzio cooperative di produzione e lavoro del Campidano, con sede in Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1952, n. 1465, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 20 novembre 1952, con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio cooperative di produzione e lavoro del Campidano, con sede in Cagliari, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi il 29 giugno 1962, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dell'ente per 50 (cinquanta) anni;

Vista l'istanza con la quale il sodalizio citato chiede l'approvazione della proroga suddetta;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La durata del Consorzio cooperative di produzione e lavoro del Campidano, con sede in Cagliari, è prorogata di 50 (cinquanta) anni, giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati in data 29 giugno 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1966

SARAGAT

MANCINI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 126. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. **1367.**

Modifica dell'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione;
Visto l'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

Dopo il n. 4) dell'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni è aggiunto il seguente numero:

5) aver frequentato, con esito favorevole, dopo aver compiuto il periodo di navigazione di cui al n. 3), il corso di addestramento all'impiego del radar presso Istituti specializzati, a tal fine riconosciuti idonei con decreto del Ministro per la marina mercantile ed il funzionamento dei quali è sottoposto al controllo del Ministero medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — REALE — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 131. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1966, n. **1368**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio montano della Valle Varaita in provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo, in data 17 novembre 1964, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio montano della Valle Varaita in provincia di Cuneo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere n. 35 del 29 ottobre 1965;

Viste le lettere n. 3906 in data 30 dicembre 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 158743 in data 24 ottobre 1966 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio montano della Valle Varaita in provincia di Cuneo, della superficie di circa Ha. 43.382 il cui perimetro è indicato con una linea di color verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1966

SARAGAT

RESTIVO — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 133. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1967, n. **219**.

Istituzione in Losanna (Svizzera) di un Consolato generale di 1ª categoria e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Losanna (Svizzera) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Losanna (Svizzera) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Cantoni di Vaud, Vallese e Friburgo.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 128. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1967, n. **220**.

Autorizzazione alla Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste, ad acquistare un immobile.

N. 220. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di lire 114.000.000 (centoquattordicimilioni) il terreno distinto nel catasto di Trieste alle particelle 954-2 e 954-3, di proprietà della signora Santina Carli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 130. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **221.**

Autorizzazione all'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ad acquistare tre immobili.

N. 221. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, viene autorizzato ad acquistare tre appezzamenti di terreno di cui alla deliberazione consiliare n. 5, del 21 maggio 1965, alle condizioni previste nella deliberazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 117. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1967.

Regolamento per l'assegnazione di borse di studio a giovani laureati di cui all'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, che prevede la emanazione di un decreto ministeriale relativo alle modalità di assegnazione di borse di studio a giovani laureati che intendano effettuare particolari studi e ricerche:

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per il conferimento di borse di studio a giovani laureati.

Art. 1.

Per l'assegnazione di borse di studio per ricerca e perfezionamento a giovani laureati nelle Università ed Istituti universitari italiani da non oltre un triennio, vengono banditi annualmente un concorso dal Ministero della pubblica istruzione e concorsi delle singole Università.

A tal fine la disponibilità annua, detratta una somma non superiore a L. 30.000.000 per la concessione di borse a cittadini stranieri, studenti o laureati da non oltre tre anni, viene destinata, nei limiti del 40 % alle borse ministeriali e del 60 % alle borse universitarie.

Il Ministro stabilisce, anno per anno, con apposito avviso di concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale, il numero delle borse ministeriali, suddiviso per Facoltà.

Ugualmente con decreto ministeriale, è effettuata la ripartizione del fondo destinato alle Università ed Istituti universitari, in base al numero dei laureati nell'ultimo triennio. La ripartizione delle borse fra le varie Facoltà è, invece, disposta dal Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto universitario, su proposta del Senato accademico. Con analogo procedimento, le borse eventualmente non utilizzate da una Facoltà possono essere assegnate ad altra Facoltà.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea nei tre anni accademici immediatamente precedenti a quello nel quale viene indetto il concorso.

Le borse possono essere usufruite presso Università ed Istituti universitari in Italia o all'estero.

L'importo annuo di ciascuna borsa è fissato in lire 1.500.000.

La borsa è indivisibile ed ha la durata di un anno. Il borsista può ottenere la conferma per l'anno successivo.

Art. 3.

La partecipazione al concorso è subordinata alla presentazione di un programma di ricerca, preventivamente approvato dal direttore dell'Istituto o dal professore ufficiale presso il quale il candidato intende svolgere la sua attività.

La conferma delle borse viene concessa, per le borse ministeriali, con decreto del Ministro su motivato parere favorevole del direttore dell'Istituto presso il quale il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca; per le borse universitarie, con decreto del rettore su motivato parere favorevole del preside della Facoltà.

Art. 4.

Il concorso è per titoli.

Le Commissioni giudicatrici del concorso ministeriale — una per ogni Facoltà — sono costituite da professori universitari di ruolo e nominate con decreto del Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il numero dei componenti le singole Commissioni verrà determinato in base al numero delle domande pervenute.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi che hanno luogo presso le Università — una per ogni Facoltà — sono costituite da almeno tre professori nominati dai presidi, su designazione dei rispettivi Consigli di facoltà.

Art. 5.

Ogni componente di ciascuna Commissione dispone di dieci punti; sono compresi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli 8/10 del totale dei punti di cui dispone la Commissione.

Ogni Commissione dovrà redigere, all'inizio dei lavori, una tabella dei punteggi da attribuire, nell'ordine, alle seguenti voci:

a) voto di laurea;

b) pubblicazioni ed attitudine alla ricerca scientifica;

c) altri titoli.

Art. 6.

Ogni Commissione, al termine dei lavori, dovrà redigere una tabella indicante i punti attribuiti a ciascun candidato per ognuna delle voci di cui all'articolo precedente e compilare, altresì, una graduatoria generale di merito contenente il giudizio ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

A parità di merito, si applicano i criteri preferenziali stabiliti per le nomine negli impieghi dello Stato.

Le borse sono conferite, entro il numero di quelle messe a concorso, ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

In caso di rinunzia degli assegnatari, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei,

secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, non oltre sei mesi dalla data di approvazione delle graduatorie dei vincitori.

Le borse ministeriali sono assegnate con decreto del Ministro. L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Le borse universitarie sano conferite con decreti rettorali.

Art. 7.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla o non confermino l'indicazione dell'Istituto prescelto per la ricerca o il perfezionamento o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato l'attività di ricerca dalla data indicata nella lettera di conferimento. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute od a casi di forza maggiore, debitamente comprovati.

Le borse resesi disponibili vengono assegnate con le norme di cui all'art. 6.

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa. In conseguenza, l'assegnatario è tenuto a rimborsare la somma corrispondente alla quota parte della borsa non usufruita.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato, rispettivamente, per le borse ministeriali dal Ministro, e per le borse universitarie dal rettore, su proposta motivata dal direttore dell'Istituto, approvata dal Consiglio di facoltà, udito l'interessato.

Art. 8.

La borsa non può essere cumulata con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri Enti nè con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di qualsiasi altro Ente pubblico o di Aziende private, salvo che l'assegnatario documenti di aver ottenuto un congedo senza assegni per motivi di studio.

Art. 9.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate mensili: per quelle universitarie, direttamente dalle Università, per quelle ministeriali dalle Direzioni provinciali del tesoro, con ruoli di spesa fissa, previa presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'Istituto o dal professore ufficiale presso il quale il borsista svolge la sua attività. Per coloro che si recano all'estero, il pagamento è effettuato, con mandati diretti, in tre rate quadrimestrali: la prima all'atto del conferimento, le altre due allo scadere del primo o del secondo quadrimestre di attività presso l'Istituto in cui si compie la ricerca o il perfezionamento. Tale attività dovrà essere documentata mediante l'invio al Ministero di un certificato — rilasciato dal docente sotto la cui guida l'interessato svolge la sua attività — attestante l'assiduità ed il rendimento.

Coloro che hanno ottenuto una borsa devono, al compimento di ogni anno di studio presso l'Istituto nazionale od estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta, munita del « visto » del docente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1967

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1967
Registro n. 34, foglio n. 261

(4371)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1967.

Sostituzione di un membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1967, n. 3296, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente la conferma del generale di brigata in s.p.e. Mari Carlo a membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Su designazione del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il generale di brigata Mari Carlo cessa, a decorrere dall'8 marzo 1967, dalla carica di membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Dalla stessa data è nominato membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato il colonnello g.s. S.M. Felcini Fausto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1967

Il Ministro: Scalfaro

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1967
Registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 74

(4194)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione della Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 38 della ripetuta legge 26 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Decreta:

Nella Regione della Basilicata gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

BASILICATA

Nella Regione della Basilicata, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico, in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive.

1° *Territorio. — Metapontino litoraneo - prelitoraneo e fondo valli* (1).

Comprende la fascia litoranea Jonica, le zone delle medie e basse valli dei fiumi Basento, Bradano, Agri, Sinni e Cavone nonchè quella prelitoranea collinare costituente i terrazzi del pleistocene, per una superficie di circa 83.000 ettari, ricadente prevalentemente in provincia di Matera.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Bernalda, Montalbano Jonico, Pisticci e Policoro; le zone irrigue dei comuni di Montescaglioso, Nova Siri, Rotondella e Tursi; nonchè i terreni di fondo valle dei fiumi già citati nei comuni di Senise, Missanello, Roccanova e Calciano.

2° *Territorio. — Piano colle destra Ofanto* (2).

Comprende i terreni irrigui in destra Ofanto dei comuni di Melfi e Lavello, a nord della Regione, in provincia di Potenza, per una superficie di circa 13.000 ettari.

3° *Territorio. — Alta Val d'Agri* (3).

Comprende i terreni di fondo valle dei comuni di Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Moliterno, Tramutola, Sarconi e Viggiano, nella parte sud-occidentale della Regione in provincia di Potenza, per una superficie di circa 18.000 ettari.

(1) Interessa parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 7 ed 8 di Matera.

(2) Interessa parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 10 e 11 di Potenza.

(3) Interessa parte delle regioni agrarie ISTAT n. 5 di Potenza.

4° *Territorio. — Collinare del Vulture* (1).

Comprende i terreni vulcanici situati in provincia di Potenza, a nord-ovest della Regione tra la zona Ofantina-premurgiana e la montagna lucana.

Fanno parte del territorio i comuni di Atella, Barile, Ginestra, Maschito, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida nonchè parte dei terreni in comune di Melfi, per una superficie complessiva di circa 39.000 ettari.

5° *Territorio. — Collinare ofantino-premurgiano* (2).

Comprende la fascia collinare nord-orientale della Regione, a confine con la Puglia.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Matera ed Irsina, nonchè parte dei comuni di Montescaglioso e Grottole in provincia di Matera, ed i comuni di Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Banzi, Acerenza, Forenza, Palazzo S. Gervasio, Montemilone, Venosa, Lavello (parte) e Melfi (parte) in provincia di Potenza, per una superficie di circa 180.000 ettari.

6° *Territorio. — Collinare interno* (3).

Comprende i terreni collinari situati all'interno della Regione tra la montagna occidentale, la collina ofantina-premurgiana ed il territorio prelitoraneo metapontino.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Valsinni, Colobraro, Craco, Ferrandina, Pomarico, Miglionico, Grassano, Tricarico, Calciano, San Giorgio Lucano, Garaguso, S. Mauro Forte, Salandra, Stigliano, Aliano, nonchè parte dei comuni di Nova Siri, Rotondella, Tursi e Grottole, in provincia di Matera e, in provincia di Potenza, le circoscrizioni dei comuni di Cersosimo, Noepli, S. Arcangelo, nonchè i terreni non ricadenti nelle zone di fondo valle irrigue, già comprese nel territorio numero 1, dei comuni di Missanello, Roccanova e Senise, per una superficie di circa 203.000 ettari.

7° *Territorio. — Montano* (4).

Comprende i terreni della montagna interna e litoranea, nonchè alcune plaghe a nord e nord-est della Regione a caratteristiche assimilabili.

Fanno parte del territorio, in provincia di Matera, le circoscrizioni dei comuni di Accettura, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano e, in provincia di Potenza, quelle dei comuni di Avigliano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Filiano, Muro Lucano, Pescopagano, Rapone, Ruoti, S. Fele, Abriola, Calvello, Cancellara, Pietragalla, Pignola, Potenza, Vaglio Basilicata, Balvano, Brienza, Picerno, S. Angelo le Fratte, Sasso Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vistri di Potenza, Albano di Lucania, Anzi, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Castelmezzano, Laurenzana, Pietrapertosa, Trivigno, Armento, Calvera, Carbone, Castronuovo S. Andrea, Corleto Perticara, Gallicchio, Guardia Perticara, Montemurro, S. Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Spinoso, Castelluccio Inferiore, Castel-

(1) Interessa parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 10 e 11 di Potenza.

(2) Interessa in tutto o in parte, le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 3, 4, 8 di Matera e nn. 10, 11, 12 di Potenza.

(3) Interessa in tutto o in parte, le regioni agrarie ISTAT nn. 3, 5, 6, 7 di Matera e n. 13 di Potenza.

(4) Interessa la regione agraria ISTAT n. 1 di Matera e in tutto o in parte le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 di Potenza.

luccio Superiore, Castelsaraceno, Lagonegro, Latronico, Lauria, Nemoli, Rotonda, Viggianello, S. Paolo Albanese, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, S. Costantino Albanese, San Severino Lucano, Teana, Terranova di Pollino, Maratea, Rivello, Trecchina, Ruvo del Monte, S. Chirico Nuovo, Tolve, nonchè le parti dei comuni di Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Moliterno, Sarconi, Tramutola e Viggiano non comprese nel territorio n. 3, per una superficie complessiva di circa 463.000 ettari.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Metapontino litoraneo - prelitoraneo e fondo valli.*

In questo territorio sono individuabili sostanziali processi di trasformazione dell'economia agricola. Infatti, l'intervento pubblico di questo ultimo quindicennio, modificando radicalmente le preesistenti strutture economico-agrarie e sociali, ha posto le premesse per la valorizzazione della potenzialità produttiva presente.

All'attualità il livello di utilizzazione delle risorse disponibili ed indotte e le tendenze produttive che vanno rapidamente affermandosi — sollecitate queste ultime da alcune attendibili indicazioni di mercato — consentono di cogliere gli aspetti più significativi della evoluzione agricola e quindi di valutare le più probabili prospettive di sviluppo ed i necessari adeguamenti strutturali.

Aspetto essenziale di tale evoluzione del Metapontino irriguo è la attuazione di ordinamenti in grado di realizzare il più conveniente prezzo di trasformazione dell'acqua di irrigazione e, quindi, il più elevato reddito di impresa.

Lo sviluppo del territorio trova così il suo punto di riferimento nella diffusione delle colture agrumarie e, più in genere, frutticole, nonchè nelle colture orticole primaticce e da pieno campo ed in quelle industriali.

Non altrettanto consistenti sono le prospettive di sviluppo zootecnico specie nelle aziende del litoraneo interessate direttamente dall'esercizio irriguo, nelle quali gli allevamenti sembrano soprattutto destinati a svolgere una funzione complementare ed integrativa. Tuttavia, l'attività zootecnica è presente con caratterizzazione autonoma sia in aziende contadine irrigue della Riforma fondiaria che in quelle capitalistiche delle zone interne asciutte; ed anche in talune aziende capitalistiche dell'area irrigua si vanno evidenziando alcune interessanti iniziative nel particolare settore.

In sostanza, nei due fondamentali tipi di impresa che caratterizzano il territorio metapontino irriguo, la diretta coltivazione capitalistica con salariati, l'esercizio irriguo rende possibile l'affermazione di ben delineati ordinamenti produttivi che hanno ampie e favorevoli prospettive di sviluppo.

Nel primo tipo di impresa vanno sviluppati ordinamenti che consentano, per quanto possibile, diagrammi di lavoro sostanzialmente uniformi nel corso dell'annata e colture per le quali la mano d'opera rappresenti elemento fondamentale. Pertanto, gli ortaggi primaticci od anche quelli da pieno campo e l'allevamento bovino costituiscono i momenti economici essenziali del bilancio aziendale.

Nelle aziende capitalistiche vanno invece assecondati gli ordinamenti basati su di un alto grado di specializzazione delle colture orticole da pieno campo, industriali e frutticole fortemente meccanizzabili.

Si tratta, in definitiva, di dar luogo ad un sempre più distinto e razionale processo di trasformazione ed intensivazione degli ordinamenti produttivi capaci di realizzare quantità e qualità di prodotti standardizzati e quindi facilmente inseribili nei normali circuiti commerciali.

Se tali sono nel territorio le prospettive produttive, è necessario però collocarle in un organico e stabile sistema economico che concretizzi le possibilità di sviluppo che da quelle prospettive discendono, indirizzando innanzitutto, ad opera dei diversi Enti interessati, i predisposti interventi finanziari per il completamento e la piena utilizzazione del vasto complesso di opere irrigue, bonificatorie e di interesse civile già realizzate.

Dal canto suo, la migliore organizzazione di impianti di trasformazione e vendita dei prodotti — che nel territorio sono già in fase evolutiva — potrà certamente attivare nella zona la domanda di prodotti altamente qualificati.

I terreni di fondo valle, che costituiscono in effetti zone distinte e tra loro non collegate, hanno anch'essi caratteristiche che possono assimilarsi a quelli irrigui od irrigabili del contiguo territorio metapontino. Le relative prospettive di sviluppo dipendono essenzialmente dalla valorizzazione irrigua possibile attraverso la promozione di adeguati interventi bonificatori. In correlazione a tale esigenza, gli indirizzi produttivi potranno basarsi sulla coltivazione intensiva degli ortaggi e degli agrumi, continuando e migliorando la già consolidata tradizione di alcune aree sottoposte da tempo all'esercizio irriguo. In tali ordinamenti, le colture foraggere a caratere integrativo potranno svilupparsi in funzione anche dell'attività zootecnica nelle contermini aziende ad agricoltura estensiva.

2° *Territorio. — Piano colle destra Ofanto.*

Anche in questo territorio sono in atto profondi processi di rinnovamento, sollecitati dai notevoli interventi pubblici nei settori dell'irrigazione, delle infrastrutture di bonifica e della colonizzazione operata dalla riforma.

Le favorevoli condizioni ambientali, valorizzate dall'esercizio irriguo, consentono di accordare la preferenza alle coltivazioni orticole da pieno campo ed a quelle industriali. Tra queste ultime notevole importanza assume la bietola da zucchero. In fase di orientamento produttivo è, invece, il settore frutticolo. Dal canto suo, l'attività zootecnica presenta possibilità autonome specie nelle piccole aziende contadine ed in quelle di maggiore ampiezza nelle quali l'utilizzazione irrigua non ha ancora assunto carattere preminente.

In definitiva, sul piano degli indirizzi produttivi gli adeguamenti dovranno riguardare la più distinta qualificazione delle produzioni sulla base delle tendenze che vanno già manifestandosi.

In particolare, le colture orticole da pieno campo e quelle frutticole (drupacee), specie se a destinazione industriale, e la bietola da zucchero, rappresentano settori di sicura e valida espansione.

L'attività zootecnica potrà inserirsi negli ordinamenti irrigui attraverso l'estendimento delle foraggere intercalari e lo sfruttamento dei sottoprodotti aziendali ed industriali.

Tuttavia, è da rilevare che, se tali indicazioni sono congeniali alla migliore e più economica valorizzazione delle risorse, l'adeguamento degli ordinamenti produttivi richiede di essere ulteriormente sollecitato attraverso appropriati interventi e modifiche strutturali.

Si pone quindi la necessità di agevolare la piena utilizzazione delle dotazioni di bonifica già realizzate, il loro estendimento — specie nel settore delle reti irrigue — e la impostazione di adeguate e definitive opere di sistemazione idraulica.

Accanto all'azione di intervento pubblico la privata iniziativa va sostenuta ed orientata nelle attività che, finalizzando immediati risultati economici, valorizzino le capacità già manifestate dall'ambiente a vantaggio dell'ulteriore affermazione delle tendenze produttive in atto.

In tale senso, la realizzazione delle esistenti prospettive di sviluppo poggia essenzialmente sulla più spinta utilizzazione dei corsi d'acqua già disponibili e su di una vigorosa azione di promozione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

3° *Territorio. — Alta Val d'Agri.*

In funzione dell'esercizio irriguo, per il quale esiste una certa tradizione, le possibilità di sviluppo del territorio sono soprattutto legate al potenziamento produttivo dell'attività zootecnica e, quindi, all'estendimento ed alla razionale utilizzazione delle colture foraggere. Contributo notevole potrà anche aversi dalle colture orticole da pieno campo, nonchè dalle colture frutticole e industriali.

Tuttavia, anche in questo territorio è necessario superare alcuni impedimenti infrastrutturali e favorire particolari adattamenti ed adeguamenti di carattere aziendale.

Si tratta, in via preliminare, di completare le dotazioni di bonifica già esistenti attraverso interventi che ne integrino la funzionalità e ne favoriscano la piena utilizzazione.

Va, altresì, considerata la necessità di dare progressivamente luogo ad un processo di adeguamento delle dimensioni medie delle imprese allo scopo di configurare assetti aziendali capaci di recepire in forme idonee le innovazioni ipotizzate; problema, questo, alla cui soluzione potrà contribuire l'opportuna applicazione degli strumenti legislativi in vigore.

Altro aspetto importante riguarda l'associazione degli agricoltori per la commercializzazione delle produzioni zootecniche ed orticole, oltre che per l'esercizio collettivo di alcuni mezzi tecnici.

4° *Territorio. — Collinare del Vulture.*

Favorite da peculiari condizioni pedo-climatiche, le colture della vite e dell'olivo hanno assunto nel territorio funzioni produttive ed economiche preminenti.

Il consolidato indirizzo arboricolo, le caratteristiche ambientali, i notevoli specifici investimenti fondiari attuati nel passato, l'affermata tradizione mercantile sorretta da prodotti di pregio, di fronte alla considerazione che la realtà agricola non offre valide alternative, stanno ad indicare che le prospettive di sviluppo del territorio vanno ricercate essenzialmente nel rilancio produttivo — pur su nuove e razionali basi — di tali colture, delle quali è la vite quella che assume importanza determinante.

Si pone, quindi, in termini prioritari l'opportunità di promuovere organiche iniziative per affermare una moderna e razionale viticoltura, anche attraverso il miglioramento ed il ringiovanimento degli esistenti vigneti. I risultati di tale azione richiedono tuttavia di essere consolidati attraverso una più efficiente ed articolata industria di trasformazione.

5° *Territorio. — Collinare-ofantino-premurgiano.*

Pur realizzandosi, nell'ambito dell'intero territorio, una sostanziale omogeneità strutturale e produttiva, notevoli sono le differenze tra le diverse zone che lo compongono. A terreni pianeggianti e di buona fertilità fanno riscontro, in larga misura, formazioni collinari ad orografia più o meno accidentata, costituite da terreni meno produttivi.

Le prospettive di sviluppo sono evidentemente condizionate dalla esistente realtà economico-agraria e dalla possibilità di favorirne la più distinta evoluzione.

Nelle zone pianeggianti o lievemente declivi gli attuali ordinamenti colturali, essenzialmente caratterizzati dalla cerealicoltura estensiva, continueranno ad avere anche nel prossimo futuro una loro autonoma e valida funzione produttiva, specie se assecondati da una più spinta meccanizzazione ed integrati dall'attività zootecnica basata sugli allevamenti bovini.

Nei terreni decisamente collinari più poveri, le prospettive di sviluppo sono legate all'incremento del patrimonio ovino stanziale che sarà possibile realizzare sia attraverso la costituzione di greggi di idonee dimensioni, sia mediante il miglioramento ed il razionale sfruttamento dei pascoli. Ovviamente, tale attività dovrà essere integrata in ordinamenti produttivi misti.

Nei terreni più alti, ove più favorevoli sono le caratteristiche pedologiche, le colture della vite e dell'olivo potranno trovare alcune possibilità di sviluppo.

Tuttavia, per realizzare più confacenti livelli di reddito e conferire la necessaria competitività ai risultati produttivi, si pone l'esigenza di promuovere idonei adeguamenti strutturali, avendo riguardo che gli ordinamenti indicati si collegano ad un graduale processo di estensivazione.

Infine, è altrettanto importante favorire la piena utilizzazione delle infrastrutture di interesse civile già compiute, integrandone la dotazione a vantaggio dello intero territorio.

6° *Territorio. — Collinare interno.*

Assomma i caratteri degli altri territori della Regione essendo caratterizzato dalla presenza di terreni montani, collinari, di alto piano e vallivi.

Pertanto, le sue prospettive di sviluppo risultano differenziate e legate alle possibilità di valorizzare le risorse naturali esistenti nelle diverse zone, secondo le linee indicate per gli altri territori cui le zone stesse possono assimilarsi.

I problemi che si pongono nella parte più alta del territorio — decisamente simile a quello montano sia per caratteri morfologici che per destinazione produttiva — sono a questo analoghi, e si individuano nel riordino della economia agro-pastorale e zootecnica e di quella forestale, nonchè nella soluzione di implicazioni di carattere idraulico e stradale.

Nella zona orientale di maggiore suscettività, a caratteristiche simili a quelle riscontrabili nella contigua fascia ofantino-premurgiana, acconto ai tipici ordinamenti basati sulla cerealicoltura, suscettibile di ulteriore meccanizzazione, potranno trovare conveniente sviluppo gli allevamenti bovini ed ovini anche mediante il possibile estendimento delle foraggere avvicendate nelle contermini zone vallive suscettibili di intervento irriguo.

Gli adeguamenti strutturali più importanti riguardano, come nel territorio ofantino-premurgiano già citato, le esigenze connesse ad ordinamenti aziendali tendenzialmente estensivi.

7° *Territorio. — Montano.*

La realtà agricola e sociale delle zone montane, le quali rappresentano quasi la metà della superficie della Regione, è resa complessa dall'estrema variabilità dello ambiente, quasi sempre povero, e dalla persistenza di un'economia in genere basata su indirizzi tradizionali, nell'ambito dei quali, peraltro, va rilevato un progressivo impiego di mezzi tecnici.

Le condizioni fisiche e strutturali del territorio costituiscono elementi fortemente condizionati, ma l'avvio di una politica di graduale rinnovamento di questo particolare tipo di economia può, oggi, trovare possibilità di affermazione che non sussistevano nel passato, soprattutto in seguito a più equilibrati rapporti tra risorse e popolazione.

Evidentemente, tale processo richiede un certo impegno pubblico per favorire la riduzione dell'area dei seminativi e, per contro, lo sviluppo di indirizzi misti prevalentemente zootecnici, per migliorare le reti unitarie, per ampliare le basi territoriali delle aziende, per costituire le necessarie infrastrutture fra le quali assumono particolare rilievo le sistemazioni idraulico-forestali dei bacini imbriferi, la rete viaria di penetrazione e la elettrificazione.

In definitiva, le particolari caratteristiche del territorio suggeriscono orientamenti ed interventi secondo le seguenti fondamentali indicazioni: costituzione di aziende agricole ad indirizzo misto e di adeguate dimensioni nei terreni migliori per la composizione, giacitura ed ubicazione; realizzazione di varie aziende zootecniche ed agro-pastorali, preferibilmente a conduzione familiare, nei seminativi marginali e nei pascoli migliori o suscettibili di miglioramento; formazione di vasti complessi boschivi che amplino quelli esistenti. Inoltre, nel territorio, così come in altre plaghe similari si prospetta l'esigenza di una azione incisiva e continuativa per ristabilire ed accrescere l'efficienza produttiva e protettiva del bosco.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno secondo i compiti di istituto ad essi propri organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Inoltre gli interventi previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nello obiettivo di perseguire in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Metapontino litoraneo - prelitoraneo e fondo valle.*

L'azione pubblica si proporrà prevalentemente di promuovere il consolidamento economico e l'ulteriore affermazione di quegli ordinamenti ortofrutticoli su cui deve fare crescente leva lo sviluppo del territorio, articolando in tal senso interventi ed iniziative.

Pertanto, l'azione diretta dello Stato tenderà — attraverso i diversi Enti interessati — a favorire il completamento e la idonea utilizzazione degli schemi irrigui in atto, nonchè la più distinta valorizzazione funzionale delle altre infrastrutture di bonifica già eseguite o da eseguire. Essa dovrà inoltre proporsi la definitiva disciplina idraulica del territorio.

Sul piano aziendale ed interaziendale, con gli specifici incentivi, sarà favorito il miglioramento delle strutture che realizzino l'aumento della produttività e la riduzione dei costi. In questo quadro, saranno particolarmente incoraggiate le iniziative interessanti la sistemazione dei terreni irrigui e quelle rivolte alla più ampia utilizzazione delle dotazioni dei corpi di acqua già disponibili, al fine di sollecitare l'ulteriore ed accelerata trasformazione degli indirizzi produttivi.

I miglioramenti delle consistenze fondiarie riguardanti la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento dei fabbricati rurali saranno incoraggiati in rapporto alle specifiche esigenze aziendali e nella misura in cui concorrano a determinare a più confacenti aspetti produttivi o consolidare un più civile insediamento contadino.

Nei confronti degli ordinamenti produttivi assumerà posizione preferenziale l'azione a favore del settore agrumicolo, avuto riguardo alla preminente posizione che esso è destinato ad assumere nell'economia agricola del comprensorio: l'orientamento tecnico e l'assistenza finanziaria saranno dirette a conseguire addensamenti e specializzazioni territoriali in grado di agevolare le successive operazioni di commercializzazione. Azioni analoghe andranno condotte per le altre colture frutticole nonchè per quelle orticole industriali.

Potranno altresì essere sussidiati gli impianti di mandarino nei vecchi uliveti resi irrigui e quelli intensivi di olivo da mensa.

In rispetto alle specifiche vocazioni delle diverse zone del territorio (asciutte ed irrigue), l'esercizio dell'attività zootecnica sarà incoraggiato nei suoi aspetti particolari e generali e per quegli indirizzi che finalizzino risultati produttivi ed economici convenienti.

Pertanto, nelle aziende irrigue del litorale saranno, più che altrove, favoriti gli allevamenti bovini da reddito aventi funzione integrativa nei confronti del preminente indirizzo ortofrutticolo. Nelle aziende asciutte o solo marginalmente interessate all'irrigazione, specifica azione di sostegno sarà invece svolta a migliorare le

attitudini funzionali delle idonee razze bovine da reddito ed al loro potenziamento anche mediante la costituzione di centri di svezzamento precoce per il recupero dei vitelli, la realizzazione di stalle sociali, la costituzione di centri di fecondazione artificiale.

In connessione a tali preminenti sviluppi da perseguire, verranno in linea generale ordinati gli incentivi contributivi e creditizi per il potenziamento delle dotazioni aziendali in genere, nonchè per l'acquisizione dei mezzi tecnici e dei capitali di esercizio. Verranno altresì considerate le esigenze connesse alla meccanizzazione per la difesa fitosanitaria e per la sistemazione dei terreni specie su base associata.

In reciproco coordinamento con gli analoghi interventi di competenza Cassa, secondo quanto previsto dal piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, saranno promossi o realizzati impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti — specie nel settore ortofrutticolo — che realizzino strutture tecnico-organizzative a larga base associativa e capaci di attivare la domanda nella zona e di inserire, anche attraverso organismi di 2° e 3° grado, le produzioni conseguite nei circuiti mercantili nazionali e comunitari.

2° *Territorio. — Piano colle destra Ofanto.*

L'intervento pubblico dovrà anche qui tendere prioritariamente a soddisfare le esigenze connesse alla affermazione delle coltivazioni orticole, industriali e frutticole, secondo le indicazioni di sviluppo in precedenza fornite, nonchè al potenziamento del comparto zootecnico.

In tale quadro si pone con una sua intrinseca importanza la necessità di accelerare al massimo il completamento degli schemi irrigui e bonificatori già in atto ed il loro possibile estendimento, realizzando altresì il definitivo assetto sistematorio, idraulico scolante ed irriguo del territorio.

L'opera di orientamento tecnico e di assistenza finanziaria — per quanto consentito — dovrà poi prevalentemente esercitarsi nei confronti delle coltivazioni orticole, industriali e frutticole — ivi compresi, fra l'altro, gli impianti intensivi di olivi da mensa — in vista dello ottenimento di produzioni in quantità e qualità suscettibili di essere agevolamente collocate sui mercati.

Sempre in stretta correlazione con le possibilità offerte dall'ambiente e con la più opportuna valorizzazione delle risorse naturali, gli incentivi al settore zootecnico favoriranno le iniziative dirette al potenziamento del patrimonio — specie bovino —, alla razionalizzazione dei sistemi di allevamento, al miglioramento delle attitudini funzionali e che, infine, assecondino le attività di risanamento e realizzino idonee ed economiche attrezzature.

Nell'ambito delle iniziative per il miglioramento delle strutture fondiarie saranno con preferenza agevolate quelle rivolte all'utilizzazione, nella misura massima possibile, delle acque di irrigazione già disponibili specie se la valorizzazione irrigua è connessa ai lavori sistematori. Saranno anche agevolati gli investimenti che, sempre nel quadro del potenziamento e rinnovamento delle strutture aziendali, più distintamente incidono sulla produttività e consentono il consolidamento e lo insediamento rurale.

Sarà favorita con preferenza ogni iniziativa che, nel quadro delle preminenti tendenze di sviluppo del territorio, sia volta all'acquisizione dei capitali di esercizio e degli altri mezzi tecnici necessari alla più valida e razionale conduzione aziendale.

Nel comparto delle strutture collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, sarà data la preferenza alle iniziative, anche di secondo e terzo grado, che per base associativa, prodotti conferibili, organizzazione, dimensioni ed ubicazione consentano un più remunerativo e razionale collocamento dei prodotti e concorrano efficacemente allo sviluppo dell'economia del territorio. In tal senso, le iniziative medesime dovranno tener conto della particolare collocazione del territorio nei confronti del mercanto esterno ed esercitare funzioni di stimolo ed orientamento per le produzioni ortofrutticole, specie se a prevalente destinazione industriale.

3° *Territorio. — Alta Val d'Agri.*

Anche per questo terzo territorio irriguo, montano di fondo valle, le iniziative cui l'azione pubblica dovrà far leva nel settore delle opere di irrigazione e di bonifica assumono funzione essenziale per promuovere l'accelerato sviluppo economico agrario del territorio.

In tal senso, le specifiche previste provvidenze dovranno consentire la definitiva esecuzione dei programmi irrigui già previsti favorendo, in particolare, il riordino delle vecchie utenze e la più razionale impostazione delle nuove. Si dovranno inoltre completare le altre opere di bonifica e di infrastrutture già programmate, integrandone l'efficienza e la dotazione per accelerarne la loro definitiva utilizzazione.

Sarà così possibile realizzare ancor più validi presupposti per favorire lo sviluppo della produzione foraggera e, quindi, zootecnica, nonchè l'affermazione di coltivazioni orticole, frutticole ed industriali.

Incisiva dovrà essere pure l'azione propulsiva degli interventi atti a promuovere, specie nelle aziende già interessate all'esercizio irriguo, il definitivo processo di trasformazione e stabilizzazione degli ordinamenti produttivi.

A tal fine particolare considerazione avranno le iniziative, soprattutto se a carattere associativo, dirette a potenziare l'attività zootecnica ad ogni livello. All'auspicabile accrescimento delle produzioni foraggere ed alla loro razionale utilizzazione — da agevolare nelle opportune forme — dovrà accompagnarsi in particolare l'azione intesa ad incrementare la consistenza del patrimonio zootecnico, ridurre i costi di produzione e migliorare le attitudini funzionali delle razze, specie per quelle a produzione lattifera.

Nel settore degli investimenti colturali, l'opera di orientamento tecnico e di assistenza finanziaria dovrà esercitarsi nei confronti delle anzidette coltivazioni per realizzare produzioni uniformi e conseguire una migliore valorizzazione delle possibilità ambientali. In particolare, si solleciterà nelle forme opportune lo sviluppo delle orticole medio-tardive da pieno campo a preminente utilizzazione industriale e la coltivazione della bietola da zucchero.

Sul piano aziendale ed interaziendale, le provvidenze dovranno articolarsi secondo le linee generali che qui di seguito si espongono.

Nel mentre sarà promossa, sulla base delle norme in vigore, l'azione intesa alla ristrutturazione e al riordino fondiario, attraverso il consolidamento e la formazione di valide proprietà coltivatrici, verranno age-

volate nella misura massima consentita, le iniziative rivolte all'adeguamento delle strutture ed alla acquisizione di dotazioni di esercizio e di mezzi tecnici, specie se in connessione con lo sviluppo zootecnico ed ortofrutticolo.

Il ricorso alle agevolazioni contributive e creditizie sarà agevolato per l'ulteriore sviluppo della meccanizzazione, favorendo in particolare le iniziative a carattere collettivo nelle zone ove più diffusa è la piccola impresa.

La costruzione di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, sarà favorita, in reciproco coordinamento con gli analoghi interventi della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura in cui le iniziative realizzino strutture di adeguata organizzazione tecnico produttiva ed a larga base associativa, specie se interessanti la produzione lattiero-casearia e quella orticola a preminente destinazione industriale.

4° *Territorio. — Collinare del Vulture.*

Considerato che nel territorio le coltivazioni viticole ed olivicole assumono preminente interesse economico, l'azione incentivante dello Stato, intesa a promuoverne il miglioramento e potenziarne lo sviluppo, si articolerà, in linea generale, secondo le seguenti direttrici:

sarà agevolata la graduale sostituzione e trasformazione degli impianti promiscui in colture specializzate con sesti, varietà e forme di allevamento che soddisfino le più moderne e razionali tecniche produttive in armonia con le possibilità pedo-climatiche del territorio; peraltro potranno essere presi in considerazione anche impianti promiscui di uva ed olive;

sarà favorito l'estendimento di nuovi razionali impianti specializzati di idonee dimensioni ed in terreni che per composizione e giacitura consentano di ottenere convenienti risultati produttivi e l'uso integrale delle macchine;

saranno concesse agevolazioni contributive e creditizie per l'attuazione di iniziative tendenti al miglioramento delle altre strutture fondiarie, ivi comprese quelle necessarie alla sistemazione del suolo, all'attività zootecnica, anche se complementare, ed al consolidamento dell'insediamento dei lavoratori, anche attraverso la costruzione di case di abitazione nei centri abitati secondo le norme previste dalla legge;

sarà incentivata, nelle forme previste, la più adeguata meccanizzazione di tutte le attività aziendali e saranno agevolate, nella misura massima consentita, le iniziative dirette alla gestione associata di servizi, specie se rivolte alla lavorazione dei terreni ed alla difesa fitosanitaria;

saranno altresì assecondate le iniziative nel settore della viabilità aziendale, interaziendale e vicinale, in vista dell'apporto che ne può derivare alla economicità della conduzione aziendale.

In parallelo a tali azioni sarà considerata la promozione, da parte degli organismi competenti, di programmi di riordino ed ampliamento delle unità aziendali o di opportune forme di gestione associata che realizzino la riduzione dei costi, l'aumento della produttività e l'uniformità delle produzioni.

Agevolazioni finanziarie ed adeguata assistenza tecnica saranno concesse per l'ulteriore affermazione e la più efficiente organizzazione cooperativa dei produttori.

Infine, al di fuori delle zone a preminenti vocazioni viticole ed olivicole o nelle aziende ad indirizzi colturali misti, saranno concessi i necessari incentivi rivolti alla razionale e valida conduzione aziendale.

Per la trasformazione dei castagneti da frutto sarà da preferirsi l'iniziativa collettiva inquadrata in consorzi appositamente costituiti.

5° *Territorio. — Collinare ofantino-premurgiano.*

L'azione pubblica dovrà concorrere alla ulteriore affermazione dell'indirizzo produttivo cerealicolo-zootecnico (integrato da impianti arborei), che costituisce il principale supporto dell'economia agricola del territorio.

Nella valutazione del preminente interesse economico delle produzioni cerealicole, e specie dei grani duri, saranno quindi promosse e incoraggiate nei modi opportuni le iniziative volte all'elevazione delle produzioni unitarie ed alla riduzione dei costi.

Largo sostegno sarà dato, in particolare, alle iniziative tendenti all'ulteriore espansione della meccanizzazione, specie se realizzata attraverso forme di gestione associata, nonchè a quelle che perseguono l'organica soluzione del problema sistematorio dei terreni.

Il potenziamento delle produzioni zootecniche, bovine ed ovine, sarà sollecitato ad ogni livello favorendo in particolare: l'estendimento delle colture foraggere — anche con il reperimento e l'utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche locali —, la selezione ed i controlli funzionali, la fecondazione artificiale, i centri di allevamento, gli acquisti di bestiame ad elevate attitudini, la formazione di greggi ovini.

Saranno agevolati l'ammodernamento, l'ampliamento e la costruzione delle strutture zootecniche e delle altre consistenze fondiarie che, con finalità direttamente produttivistiche, consentano il consolidamento e l'insediamento rurale o favoriscano la migliore conduzione aziendale.

Nel settore degli impianti di trasformazione e commercializzazione, saranno tenute principalmente presenti le necessità del settore zootecnico e dei relativi prodotti.

6° *Territorio. — Collinare interno.*

In stretta correlazione con le caratteristiche vocazionali dei diversi ambienti del territorio saranno agevolate le iniziative, specie se a carattere associativo, tendenti a realizzare le premesse per riconversioni produttive atte ad assicurare valide forme di esercizio agricolo.

In particolare, nelle aree in cui sono in corso e si delineano processi di estensivazione saranno agevolate le conseguenti riorganizzazioni strutturali incentivando soprattutto, secondo le specifiche necessità, le iniziative rivolte a potenziare la meccanizzazione della cerealicoltura e gli allevamenti zootecnici.

In tutto il territorio, comunque, dovranno essere considerate le esigenze connesse ad un riordinamento fondiario inteso alla realizzazione di aziende di idonee superfici e di imprese economicamente vitali.

Le dotazioni aziendali in genere, l'acquisizione di capitali di esercizio e di mezzi tecnici saranno favorite nella misura in cui concorrono allo sviluppo della produttività, sì da promuovere e consolidare un idoneo insediamento contadino.

7° *Territorio. — Montano.*

Nella prospettiva di un nuovo assetto del territorio in questione, crescente peso sono chiamate ad assu-

mere la costituzione di aziende zootecniche agro-pastorali e, più in genere, lo sviluppo degli allevamenti e la diffusione ed il miglioramento dei boschi.

In tutto il territorio quindi, di pari passo con il graduale processo di estensivazione, andrà favorita la costituzione di aziende sufficientemente ampie, in grado di assicurare il più possibile uniforme calendario di lavoro e con una organizzazione economica volta sempre più allo scambio.

In particolare, e soprattutto nelle zone più elevate del territorio, gli interventi saranno rivolti alla costituzione di aziende a carattere zootecnico e agro-pastorale con ampiezza adeguata, sia a gestione singola che collettiva, anche in terreni di proprietà degli enti, dando la precedenza alle opere immediatamente produttive.

Saranno altresì considerate, nell'ambito aziendale ed interaziendale, le possibilità di sviluppo della irrigazione anche a carattere oasistico, la viabilità interna e di allacciamento e la sistemazione del terreno, attuata anche in funzione della difesa del suolo.

La costruzione, l'ampliamento ed il riattamento dei fabbricati rurali saranno incoraggiati, in rapporto alle esigenze delle aziende cui si riferiscono e nella misura in cui concorrono a realizzare un più confacente assetto produttivo e più civili condizioni di insediamento.

Per quanto riguarda la meccanizzazione, essa verrà favorita ove trovi valida giustificazione tecnica ed economica nelle aziende interessate, ovvero quando sia attuata attraverso organismi a carattere associativo.

Nel settore zootecnico gli allevamenti saranno indirizzati verso dimensioni compatibili con una tecnica razionale e remunerativa; saranno promossi il risanamento degli allevamenti esistenti, l'introduzione di riproduttori selezionati delle razze che meglio si adattano all'ambiente, i controlli funzionali, la costituzione di nuclei di allevamento e di centri di fecondazione artificiale e di svezzamento precoce.

Nel settore delle infrastrutture civili di servizio, siano esse realizzate a integrale carico dello Stato, o rientranti nella sfera delle opere di competenza privata a carattere interaziendale, sarà data la precedenza a quelle iniziative che maggiormente possono provocare l'evoluzione delle strutture produttive verso forme più remunerative o che siano indispensabili per l'instaurazione, in comprensori di sufficienti dimensioni, di forme di vita più evolute, in rapporto alle possibilità di valorizzazione delle risorse locali.

Sarà comunque data la precedenza al completamento delle opere iniziate, mentre le nuove opere saranno finanziate per lotti di congrue dimensioni, onde agevolare la esecuzione.

Verrà favorita l'affermazione della riforestazione a fini prevalentemente produttivi anche ad opera di enti pubblici o privati, su terreni non meglio utilizzabili dall'agricoltura; ed in particolare, pur nella considerazione che tali problemi sono comuni a tutta la Regione, attenzione sarà data, per quanto riguarda il diretto intervento pubblico, alle sistemazioni idraulico-forestali, dando la precedenza al completamento ed ampliamento degli interventi già ottenuti, al fine di assicurarne le funzionalità.

In particolare negli interventi sistematori sarà preferita la ricostituzione dei boschi comunali e di quelli in corso di trasferimento all'ASFD, con l'intento di migliorarne la capacità di difesa idro-geologica e di indirizzarne la produzione verso gli assortimenti maggiormente richiesti dal mercato. All'uopo saranno eseguiti conversioni, rinfoltimenti, coniferamenti, ricuciture ed ampliamento dei complessi boscati con le stesse direttive che verranno elencate per i rimboschimenti volontari.

I rimboschimenti a totale carico dello Stato avranno prevalentemente funzioni di difesa idro-geologica e verranno attuati nelle stazioni non ancora irrimediabilmente compromesse e sui terreni più facilmente trasferibili all'ASFD. Quando il rimboschimento non è volto al miglioramento di complessi boscati esistenti, si procederà per ampie superfici in modo da assicurare allo intervento l'effetto di massima.

Il miglioramento, oltre che in alcuni interventi terapeutici al suolo ed al soprassuolo, laddove si presentano degradati, consisterà principalmente nel reintegrare la provvigione avviandola verso valori normali, mediante un appropriato rinfoltimento. Esso interesserà principalmente gli spazi vuoti ed i margini dei boschi. Sempre a scopo di miglioramento saranno da prendere in considerazione le ricuciture di spezzoni e formazioni relitte per unirli tra loro ed al corpo principale della compagine boschiva.

Nei terreni più scadenti il rinfoltimento avverrà mediante piantagione di resinose e latifoglie miglioratrici adatte all'ambiente.

Nel settore dei rimbochimenti volontari l'azione sarà prevalentemente intesa, oltre che alla costituzione di nuovi boschi, al miglioramento e rinfoltimento di quelli esistenti, con riguardo ai riflessi economici e sistematori.

Al fine di favorire la produzione di assorbimenti legnosi più richiesti dal mercato, sarà da stimolare la conversione dei cedui in fustaie, possibilmente coniferandoli secondo le modalità prima esposte.

In ogni caso le specie da impiegare devono riscuotere l'approvazione dell'Ispettorato ripartimentale competente per territorio, e per le conifere indigene il materiale dovrà provenire da seme raccolto nei boschi iscritti al libro Nazionale dei boschi da seme.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prio ritari sopraindicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(4346)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « L'Avanguardia », con sede in Seneghe (Cagliari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1967 la Società cooperativa agricola « L'Avanguardia », con sede in Seneghe (Cagliari), costituita per rogito Pippia in data 13 marzo 1949, rep. 18115, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Desiderio Casu.

(4289)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.44/3762 in data 10 aprile 1967, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è stato autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Milano, Bastioni Porta Nuova, angolo via Solferino, di proprietà dell'impresa « Immobiliare di via Lepontina S.p.A. », per un prezzo non superiore a lire 795.000.000 (settecentonovantacinquemilioni).

(4038)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Ottaviano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.393.363, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4291)

Autorizzazione al comune di San Candido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di San Candido (Bolzano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4293)

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Pisa, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.476.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4294)

Autorizzazione al comune di Aieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Aieta (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.906.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4317)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Civitanova Marche (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 393.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4292)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Belmonte Castello (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.132.757, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4411)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Arce (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.092.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4412)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Fontechiari (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.039.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4413)

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Gallinaro (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.693.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4414)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Atina (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.442.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4415)

Autorizzazione al comune di Capralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Capralba (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.224.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4416)

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.356.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4417)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.963.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4418)

Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.082.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4419)

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.406.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4422)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. [illegible]

Corso dei cambi del 26 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,62	624,50	624,54	624,50	624,50	624,67	624,50	624,50	624,63	624,52
$ Can.	576,75	576,90	576,75	576,75	576,80	577,10	576,85	576,75	576,75	577 —
Fr. Sv.	144,64	144,70	144,78	144,74	144,65	144,53	144,7550	144,74	144,69	144,72
Kr. D.	90,45	90,41	90,415	90,41	90,40	90,42	90,42	90,41	90,40	90,40
Kr. N.	87,41	87,41	87,38	87,42	87,40	87,42	87,43	87,42	87,42	87,41
Kr. Sv.	121,19	121,20	121,17	121,20	121,20	121,17	121,22	121,20	121,18	121,18
Fol.	172,96	173,05	173,07	173,045	172,95	172,92	173,06	173,045	173 —	173,05
Fr. B.	12,57	12,582	12,58	12,5805	12,57	12,57	12,5810	12,5805	12,57	12,575
Franco francese	126,43	126,55	126,555	126,58	126,45	126,33	126,56	126,58	126,49	126,56
Lst.	1748,52	1748,30	1748,25	1748,35	1748,25	1748,45	1748,45	1748,35	1748,50	1748,35
Dm. occ.	157,29	157,23	157,25	157,26	157,25	157,29	157,26	157,26	157,29	157,26
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,1690	24,1725	24,15	24,16	24,16875	24,1725	24,16	24,165
Escudo Port.	21,80	21,80	21,81	21,81	21,80	21,80	21,806	21,81	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4125	10,42	10,41	10,412	10,4125	10,41	10,41

Media dei titoli del 26 aprile 1967

Rendita 5 % 1935	103,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1967

1 Dollaro USA	624,50
1 Dollaro canadese	576,80
1 Franco svizzero	144,747
1 Corona danese	90,415
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	121,21
1 Fiorino olandese	173,052
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	126,57
1 Lira sterlina	1748,40
1 Marco germanico	157,26
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,808
1 Peseta Sp.	10,412

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di centoquindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1967-68.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per lo Esercito, la Marina e l'Aeronautica;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi dell'Accademia aeronautica. Anno accademico 1967-68.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

n. centoquindici per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale;

n. venti per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

I concorrenti saranno sottoposti:

a) ad una visita psicofisiologica presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica militare;

b) ad un esame scritto di composizione italiana;

c) ad un esame orale di matematica;

d) ad un esame facoltativo di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovano nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555), con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

A) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1967;

B) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

C) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa;

D) non siano stati mai espulsi da istituti di istruzione dello Stato, ovvero avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

E) siano celibi o vedovi senza prole;

F) abbiano conseguito, alla data di presentazione della domanda definitiva, uno dei seguenti titoli di studio presso una Scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica ruolo naviganti normale:

diploma di maturità classica, scientifica o artistica di seconda sezione; licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea;

diploma di abilitazione tecnica industriale, nautica, commerciale, agraria o per geometri;

diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri:

diploma di maturità classica o scientifica;

licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola aeuropea;

diploma di abilitazione tecnica industriale, nautica o per geometri;

G) siano, infine, in possesso:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale:

dello sviluppo organico e della attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano (vedi allegato 3);

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

della idoneità fisica e della attitudine psicofisiologica richieste per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (vedi allegato 4).

Art. 3.

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta della competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Domanda provvisoria

Coloro che aspirano all'ammissione al concorso dovranno far pervenire al più presto e comunque entro il 31 maggio 1967 a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli), una domanda provvisoria redatta in carta libera, debitamente firmata. Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Per i militari la domanda dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono. I Comandi interessati faranno seguire altresì, un rapporto informativo in duplice copia.

Nella predetta domanda provvisoria, che dovrà essere compilata scrupolosamente secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire entro la data di presentazione della domanda definitiva. (I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno e in quale sessione essi lo abbiano conseguito);

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere celibi o vedovi senza prole.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio posseduto, dovranno altresì precisare se intendano partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare al concorso in entrambi i ruoli, presentando due distinte domande.

Per i candidati che per il titolo di studio posseduto possano essere ammessi al concorso soltanto nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed omettano di indicarlo sulla domanda, il Comando Accademia aeronautica potrà provvedere d'ufficio ad ammetterli al concorso in detto ruolo.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli).

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica od alle prove d'esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

I candidati dovranno altresì dichiarare, nella domanda provvisoria, la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Comando Accademia aeronautica, a suo giudizio discrezionale insindacabile, ha la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I candidati che, all'atto della presentazione della domanda provvisoria, non siano ancora in possesso del prescritto titolo di studio, dovranno, non appena possibile, dare comunicazione al Comando Accademia dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio stesso; analoga urgente comunicazione dovranno fare i candidati rimandati in seconda sessione, in modo che il Comando Accademia aeronautica possa stabilire una data per la convocazione a visita psicofisiologica in periodo diverso da quello degli esami di riparazione

L'ammissione al concorso di coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero, resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera *F*).

A tae fine coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero, dovranno allegare alla domanda provvisoria il diploma originale o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti.

Coloro che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la data di presentazione della domanda definitiva, dovranno allegare alla domanda provvisoria un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nella condizione di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e di quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari; le firme dovranno essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri a cura dei candidati stessi.

Art. 5.

Visita psicofisiologica

A cura del Comando dell'Accademia i candidati che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria, saranno invitati a presentarsi ad un Istituto medico legale dell'Aeronautica militare per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

A tale visita i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido e cioè tessera di riconoscimento oppure fotografia recente autenticata da un notaio oppure dal Comune di residenza. La fotografia applicata su foglio di carta bollata da L. 400 (senza cartoncino, mezzo busto, formato 4 per 6, senza copricapo, su fondo chiaro) dovrà recare in basso con calligrafia chiara di pugno del candidato, nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato stesso.

Per i candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, l'Istituto medico legale accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera *G*) n. 1 del precedente art. 2, mentre per i candidati al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, lo Istituto accerterà che essi siano in possesso della idoneità di cui alla lettera *G*) n. 2) dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera *G*) n. 1) del precedente art. 2, si intendono in possesso della idoneità di cui alla lettera *G*), n. 2) dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che alla visita non risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera *G*) n. 1) del citato art. 2, ma risultino invece in possesso della idoneità di cui alla lettera *G*) n. 2), dell'art. 2 stesso, saranno ammessi al concorso soltanto nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Contro il risultato della visita non è ammesso appello.

Gli assenti a visita saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Viaggi dei candidati

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'Accademia per la visita psicofisiologica e per gli esami, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o Comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di prima classe per riduzione a tariffa militare (numero sei per viaggio di servizio) sulle Ferrovie dello Stato.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia in qualità di vincitori del concorso verranno integralmente rimborsate le spese di vaggio sulle Ferrovie dello Stato dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle lettere di convocazione relative alla visita, agli esami ed all'inizio del corso.

I militari di truppa dovranno presentarsi in Accademia muniti di foglio di aggregazione.

Art. 7.

Domanda definitiva

I candidati dovranno far pervenire entro il 5 ottobre 1967 a mezzo raccomandata e direttamente al Comando Accademia - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli), la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5.

La predetta domanda definitiva dovrà contenere le dichiarazioni e indicazioni già previste dall'art. 4 del presente decreto per la domanda provvisoria.

Si applicano alla domanda definitiva le disposizioni previste dall'art. 4 predetto, in materia di notificazione del recapito dei candidati, data di arrivo delle domande, regolarizzazione delle domande formalmente irregolari.

La domanda definitiva dovrà essere firmata in calce dal candidato e, se questi è minorenne, anche da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le firme apposte in calce alla domanda definitiva (e per i minorenni anche quella di chi esercita la patria potestà o la tutela) dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per la firma di dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio; la firma di coloro che risiedano all'estero potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Per i candidati che siano militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo, fermo restando l'obbligo per essi di trasmettere la domanda tramite il Comando da cui dipendono.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati:

1) - *a*) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa.

La copia del foglio matricolare deve essere presentata anche dai giovani che siano già stati riconosciuti abili arruolati dai Consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare (dovranno essere applicate marche da bollo da L. 400 per ogni foglio);

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. (Tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da L. 400);

c) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalla competente capitaneria di porto;

2) atto provvisorio di sottomissione, redatto in carta libera, secondo l'allegato n. 7, col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica;

3) *documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli* di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 9.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

I candidati che partecipano al concorso sia nel ruolo naviganti normale che nel ruolo ingegneri dovranno presentare due distinte domande allegando i documenti di cui sopra ad una domanda e facendone espresso riferimento nell'altra.

Art. 8.

Esami

La Commissione d'esame, che sarà nominata con successivo decreto, sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica e composta di ufficiali dell'Aeronautica militare e di professori civili.

Art. 9.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno successivamente stabilite.

I candidati idonei a visita psicofisiologica saranno convocati con avviso personale per sostenere le prove di esame di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'esame scritto sarà seguito subito o a breve scadenza dagli esami orali. Qualora gli esami si effettuassero presso l'Accademia aeronautica, i concorrenti che dovranno sostenere gli esami orali entro breve termine dallo svolgimento della prova scritta, potranno fruire di vitto ed alloggio gratuiti presso la Accademia aeronautica.

L'idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita, quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità ma semplicemente assegnata una votazione in ventesimi da 1 a 20.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo naviganti nomrale dell'Arma aeronautica ed una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

I candidati che abbiano richiesto l'ammissione in entrambi i ruoli saranno compresi nelle due graduatorie secondo l'ordine di merito, e se vincitori in entrambi i ruoli dovranno prima dell'inizio del corso, dichiarare a quale dei due ruoli desiderano essere ammessi. Tale scelta è irrevocabile, salvo quanto previsto al successivo art. 16, penultimo comma.

Le graduatorie dei candidati risultati idonei, saranno formate in base alla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica; a questa somma verrà aggiunto un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto dal candidato sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 e i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Nella formazione delle predette graduatorie sarà inoltre tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti 13 febbraio 1936, n. 448 e 29 marzo 1943, n. 388, riflettenti rispettivamente le precedenze, stabilite per i provenienti dai Collegi militari e dagli Istituti dell'O.N.F.A. A parità di merito nelle graduatorie di cui sopra si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Le graduatorie di merito dei conditati risultati idonei al concorso saranno approvate con decreto ministeriale.

I primi 115 candidati della graduatoria del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed i primi 20 candidati della graduatoria del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, assumeranno la qualifica di allievi e verranno ammessi a frequentare la 1ª classe dell'Accademia aeronautica.

I militari che saranno ammessi a frequentare la 1ª classe dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito.

Il Ministero della difesa in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 10.

Presentazione della documentazione da parte dei candidati risultati idonei agli esami.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 400;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Comune di residenza, ovvero, atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di potere acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi dalla data del presente decreto);

3) certificato generale (e non semplice certificato penale) del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

4) certificato di stato libero su carta da bollo da L. 400 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

5) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *F*), o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero e lo abbiano già allegato alla domanda provvisoria, ai sensi del precedente art. 4, sono esonerati dall'obbligo di presentare altro titolo di studio.

I vincitori ammessi ai corsi dell'Accademia aeronautica, sia nel ruolo naviganti normale che nel ruolo ingegneri, qualora siano in possesso di uno dei titoli di studio valido per l'ammissione ai corsi universitari di ingegneria (diploma di maturità classica, o scientifica, licenza liceale europea, diploma di abilitazione tecnica industriale, nautica, o per geometri), sono tenuti a presentare, in ogni caso, al Comando Accademia aeronautica il diploma originale. Tale diploma resterà depositato presso l'Accademia stessa sino al termine del ciclo di studi.

Pertanto qualora il diploma originale sia stato presentato dai predetti vincitori nel termine di cui al primo comma del presente articolo, esso resterà depositato presso l'Accademia aeronautica che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autentica, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora invece i vincitori di cui trattasi abbiano presentato entro il termine di cui sopra, una copia autentica del diploma originale, essi dovranno presentare all'Accademia aeronautica anche il diploma originale entro il 31 dicembre 1967.

I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate presso le altre Amministrazioni o, per gli altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autentificazione di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Art. 11.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12.

Atto di sottomissione definitivo

Al momento dell'ammissione definitiva in Accademia del candidato risultati vincitori, il genitore o il tutore deve obbligarsi con regolare atto di sottomissione a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per i libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinario e qualsiasi altra spesa che venga disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Tale atto dovrà essere redatto conforme all'allegato n. 7 su carta bollata da L. 400, autenticato da un notaio, registrato all'Ufficio atti privati ed inviato alla Direzione dei servizi di commissariato - Ufficio conti allievi dell'Accademia aeronautica.

Art. 13.

Premi di studio

Per gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, sono istituiti i seguenti premi di studio:

1) Fondazione caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia, che fissa annualmente i seguenti premi:

a) L. 100.000 per un allievo appartenente alla 1ª classe;

b) L. 100.000 per un allievo appartenente alla 2ª classe;

c) L. 100.000 per un allievo appartenente alla 3ª classe.

Il premio di studio di cui alla lettera *a)* è assegnato in base alla graduatoria risultante dagli esami di concorso. I premi di studio di cui alle lettere *b)* e *c)* sono assegnati in base alle graduatorie dell'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio alla 1ª alla 2ª classe e da questa alla 3ª, al voto riportato in attitudine militare, al volo, alla condotta.

Tutti i premi sono assegnati il 28 marzo di ogni anno.

2) Fondazione dott. Giuseppe Bucci, costituita con capitale nominale di L. 3.660.000.

Il reddito annuo è devoluto a favore di un allievo della 2ª e un allievo della 3ª classe di famiglia italiana e di condizione disagiata, i quali durante i corsi di studio e di addestramento e nelle prove finali abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per contribuire alla maggiore potenza dell'ala italiana.

La ripartizione fra i due allievi sarà effettuata in ragione di 3/5 e 2/5 secondo il merito.

3) Unione Militare, che bandisce ogni anno un concorso, per due premi di studio in denaro da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella 1ª sessione di esami.

A questo premio possono concorrere, oltre gli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

4) Fondazione aspirante ufficiale pilota Bruno Francin costituita con capitale nominale di L. 200.000 in titoli di Stato (rendita 5 %).

La rendita annua è devoluta a favore dell'allievo del 3º corso, scelto fra i profughi giuliani o dalmati o, in mancanza, tra i nati delle Tre Venezie, compreso nel 1º terzo della graduatoria risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 2ª alla 3ª classe.

Art. 14.

Equiparazione degli studi

In base alle disposizioni in vigore, i primi due anni di studio svolti presso l'Accademia aeronautica sono equiparati ai due anni del biennio propedeutico d'ingegneria per gli allievi in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica; diploma di abilitazione tecnica industriale, nautica o per geometri; licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea.

Art. 15.

Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda (integrata dal consenso del genitore o tutore se trattasi di allievo minorenne);

b) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso.

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico possono inoltre essere dimessi nel caso contemplato dal successivo art. 17.

Tale provvedimento è inappellabile.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia. La loro posizione nei confronti degli obblighi di leva sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 16.

Norme per gli allievi del ruolo navigante normale

I corsi per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un quarto anno di perfezionamento.

Gli allievi ammessi in Accademia assumono, all'atto stesso dell'ammissione, l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni sei.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

Al termine dell'anno accademico gli allievi sono sottoposti agli esami su tutte le materie teorico e pratico-professionali di insegnamento.

Le sessioni di esami sono due.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del terzo anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio parmanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè su proposta del Comando dell'Accademia, il Ministero li ritenga, con suo giudizio insindacabile, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami, saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

I predetti allievi se siano forniti di titolo di studio valido per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 18.

Art. 17.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri dle Corpo del genio aeronautico, reclutati in base al presente bando di concorso, all'atto dell'ammissione in Accademia debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 18, salvi i casi di dimissione.

Gli allievi del ruolo ingegneri, che successivamente all'ammissione all'Accademia, ne faranno richiesta e risulteranno possedere la prescritta idoneità psicofisiologica, sarà concessa la possibilità di conseguire il brevetto di pilota di aeroplano.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria ed in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla Facoltà di ingegneria di una Università o di un Politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle Facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministero della difesa.

Gli allievi potranno essere assegnati presumibilmente ad uno dei seguenti corsi di laurea in ingegneria:

ingegneria aeronautica;

ingegneria elettronica;

ingegneria civile;

ingegneria elettrotecnica;

ingegneria meccanica.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal decreto ministeriale in vigore alla data d'inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della Facoltà o del Politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui all'8° comma del presente articolo sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 18.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione, quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nell'esame di laurea e per 1/4 dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli insegnamenti previsti dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno 10 degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno degli anzidetti statuti.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 19.

Disposizioni amministrative

Le famiglie degli allievi sono tenute a pagare, per ognuno dei primi due anni del corso, le seguenti spese fisse:

a) spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi e cancelleria; fissata nella misura di L. 12.000 annue, da pagarsi in tre rate di L. 4000 ciascuna;

b) spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali; fissate nella misura di L. 6000 annue, da pagarsi in tre rate di L. 2000 ciascuna.

Sempre per i primi due anni di corso le famiglie degli allievi sono tenute inoltre a pagare, ogni anno, le seguenti spese variabili:

a) spese straordinarie:

1) medicinali speciali, consulti e cure per le quali sia necessario l'intervento di medici estranei all'Istituto;

2) rinnovazione dei capi di corredo;

3) strumenti scientifici e materiale per uso sportivo in dotazione individuale;

4) spese per studi facoltativi (acquisto libri di testo, sinossi, cancelleria e materiale vario necessari per gli studi stessi, quota parte dei compensi fissi di insegnamento dovuti agli insegnanti di materie facoltative);

5) guasti, rotture e perdite dovute a negligenza;

6) anticipi autorizzati eccezionalmente dal comandante in prima dell'Accademia;

b) spese di carattere personale, disposte o consentite dalle norme del regolamento interno dell'Accademia. Unitamente alla prima rata di spese fisse, è dovuto anche un anticipo di L. 10.000 a garanzia del pagamento delle spese variabili.

Per gli allievi ammessi a ripetere il primo o il secondo anno, oltre alle spese fisse e straordinarie di cui sopra, è dovuto il pagamento della retta fissata nella misura di L. 22.000.

Gli allievi del terzo anno (aspiranti), sono tenuti a pagare le seguenti spese:

a) retta annua fissata nella misura di L. 22.000;

b) spese generali (lavatura, stiratura e riparazione della biancheria, materiali acquistati per la pulizia generale e medicinali - escluse le specialità) fissate nella misura di L. 8000 annue;

c) spese di manutenzione del vestiario, fissate nella misura di L. 6000 annue;

d) spese straordinarie e personali come già indicato per gli allievi del 1° e 2° anno;

e) spese relative al materiale didattico e di consumo (libri, cancelleria, ecc.).

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1967
Registro n. 43 *Difesa, foglio n.* 354

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma riportato, prescindendo dal maggiore e minore sviluppo dato alle varie parti negli Istituti di provenienza.

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana su un tema di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli Istituti di istruzione media superiore.

Il tema verrà estratto in presenza dei candidati e della Commissione, fra tre temi contenuti ciascuno in busta sigillata.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto e vistati da un membro della Commissione.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

ESAME ORALE DI MATEMATICA

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I candidati devono dimostrare di avere bene intese i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli. Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

PROGRAMMA DELL'ESAME ORALE DI MATEMATICA

Algebra

Numeri razionali relativi: proprietà formali e operazioni su di essi.

Calcolo letterale, con particolare riguardo alla trasformazione e semplificazione di espressioni letterali contenenti operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione.

Prodotti notevoli, quadrato e cubo di un polinomio, divisione di due polinomi in una variabile. Regola di Ruffini. Casi semplici di decomposizione di polinomi in fattori.

Frazioni algebriche; operazioni su di esse. Calcolo di una espressione algebrica, intera o fratta, per assegnati valori numerici delle lettere che vi figurano.

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita. Disequazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado a due o più incognite.

Concetto di numero reale; rappresentazione decimale, confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi.

Calcolo dei radicali e potenze ad esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado e sua discussione. Relazione fra le radici ed i coefficienti di una equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Regola dei segni (di Cartesio).

Equazioni irrazionali riducibili ad equazioni di primo e secondo grado. Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi riconducibili ad equazioni di secondo grado. Applicazione dell'algebra alla geometria.

Progressioni aritmetiche e geometriche: proprietà relative.

Cenni sulle potenze ad esponente reale qualsiasi. Equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria

Criteri d'uguaglianza dei triangoli.

Rette perpendicolari.

Luoghi geometrici.

Circonferenza e cerchio; archi e settori. Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.

Costruzioni, geometriche fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli di un poligono. Quadrangoli convessi particolari e loro proprietà.

Punti notevoli di un triangolo. Angoli nel cerchio. Poligoni regolari.

Equivalenza delle figure piane. Teorema di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente. Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure.

Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati e del terzo proporzionale continuo dopo due segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.

Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli.

Applicazione (teorema sulle corde e sulle secanti di una circonferenza, costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, costruzione della sezione aurea di un segmento).

Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili. Area dei poligoni: formule relative.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Misure di archi e di settori circolari.

Rette parallele nello spazio. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari.

Retta e piano paralleli. Piani paralleli.

Angoli di due rette sghembe. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe.

Diedri ed angoloidi. Misure dei diedri. Criteri di uguaglianza dei triedri. Definizione di poliedro.

Prisma e parallelepipedo. Piramide. Cenno sui poliedri regolari.

Cilindro. Cono. Sfera e figure sferiche (calotte, fusi, spicchi e segmenti sferici) aree e volumi relativi.

Sezioni parallele di un angoloide. Cenno sui poliedri simili. Semplici problemi d'algebra applicata alla geometria.

Trigonometria

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°.

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.

Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.

Formule di addizione e sottrazione; formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione. Identità ed equazioni trigonometriche. Sistemi di equazioni trigonometriche. Trasformazione di una espressione (algebrica) in un'altra calcolabile con i logaritmi.

Tavole logaritmiche e pratica del calcolo logaritmico.

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressione trigonometrica dell'area di un triangolo; deduzione della formula di Erone.

Raggio del cerchio circoscritto ad un triangolo. Raggio del cerchio inscritto e raggi dei cerchi ex-inscritti.

Esercizi sul calcolo logaritmico trigonometrico con l'uso di tavole a 5 decimali.

ESAME ORALE FACOLTATIVO DI LINGUA ESTERA

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO N. 2

DOMANDA PROVVISORIA

Al Comando dell'Accademia Aeronautica
Ufficio concorsi POZZUOLI (Napoli).

Il sottoscritto (1) nato a il domiciliato a provincia . in via . n. . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1967-68.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di (2) conseguito nell'anno presso l'Istituto . di . 1ª sessione 2ª sessione.

Il sottoscritto è candidato agli esami di (2) che dovrà sostenere il presso l'Istituto di . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di voler partecipare al concorso per (3)

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (4) . .;

d) di non aver riportato condanne penali (5)

e) di essere iscritto al distretto militare di . o ufficio leva di o capitaneria di porto di

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (6)

g) di consentire senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

h) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera (7):

Il candidato

Firma leggibile del genitore o tutore
se il candidato è minorenne

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto [illegible] stampatello)

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) Indicare se si intende partecipare al concorso [illegible] il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il [illegible]olo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che intend[illegible] partecipare al concorso in entrambi i ruoli e ne abbiano i requisiti dovranno presentare due distinte domande.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva abile arruolato incorporato rivedibile esonerato godente di rinvio, ecc.

(7) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

ALLEGATO N. 3

REQUISITI SOMATO-FUNZIONALI E PSICO-ATTITUDINALI

richiesti per l'ammissione all'Accademia aeronautica Ruolo navigante normale

I requisiti somato-funzionali e psico-attitudinali per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S.2.).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredatto da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomofunzionale dei vari organi ed apparati.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

la dentatura in condizioni non buone;

il visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

tutti i gradi di anomalia della percezione dei colori;

la non completa integrità della funzione uditiva;

i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

le malattie croniche delle tonsille.

Il candidato deve possedere inoltre determinanti requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO N. 4

REQUISITI SOMATO-FUNZIONALI E PSICO-ATTITUDINALI

richiesti per l'ammissione all'Accademia aeronautica Genio aeronautico Ruolo ingegneri

I requisiti somato-funzionali e psico attitudinali per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono quelli di cui all'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » integrato da norme restrittive previste per gli ufficiali del Genio aeronautico.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità.

la statura inferiore a m. 1,60;

la miopia superiore alle 5 diottrie;

l'astigmatismo o l'ipermetropia superiori alle 3 diottrie anche in un solo occhio;

il mancato riconoscimento dei colori per trasparenza;

un'acutezza visiva naturale inferiore ad 1/10 in ciascun occhio;

un'acutezza visiva inferiore di 7/10 in ciascun occhio anche dopo correzione con lenti.

Il candidato dovrà possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO N. 5

DOMANDA DEFINITIVA
(in carta bollata da L. 400 e possibilmente dattilografata)

Al Comando Accademia Aeronautica Ufficio concorsi POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (1) nato a il domiciliato a provincia in via n. chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno scolastico 1967-68.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di conseguito nell'anno . . . 1ª sessione 2ª sessione presso l'Istituto di . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di voler partecipare al concorso per (2)

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

d) di non aver riportato condanne penali (4)

e) di essere iscritto al distretto militare di o ufficio leva di o capitaneria di porto di

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5)

g) di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

h) di essere celibe (oppure vedovo senza prole).

Dichiara, altresì, di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera (6)

Allega alla presente domanda i seguenti documenti (7):

1)
2)
3)
4)

lì

Il candidato

Firma leggibile del genitore o tutore (solo per i minorenni)

Visto per l'autenticità delle firme (8)

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo navigante normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che partecipano al concorso in entrambi i ruoli dovranno presentare due distinte domande, allegando i documenti ad una domanda e facendone espresso riferimento nell'altra.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva abile arruolato incorporato rivedibile esonerato godente di rinvio, ecc.

(6) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

(7) Vedi i documenti specificati all'art. 7 del bando di concorso.

(8) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo. Per coloro che risiedono all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO N. 6

ATTO DI ASSENSO

(*per l'arruolamento di un minorenne su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco*)

COMUNE DI

L'anno e questo dì . del mese di . è comparso davanti a me, sindaco del Comune suddetto, il signor (1) del minorenne (2) il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3)

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

lì

Il dichiarante

Il sindaco

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.

ALLEGATO N. 7

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

(prescritto dagli artt. 7 e 12 della presente notificazione)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per il giovane . . le seguenti spese che mi saranno indicate con appositi estratti conto, dalla Direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica

Qualora l'allievo dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni 15 dalla data di spedizione, ogni conto che mi sarà rimesso e m'impegno a restituire entro 5 giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo, fornito gratuitamente all'allievo dall'Amministrazione al suo ingresso in Accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle « Disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1967-1968, alle quali mi sottometto senza riserva e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

lì .

Firma leggibile

N. B. — L'atto provvisorio di sottomissione da inviare con la domanda definitiva (art. 7) dovrà essere conforme al modello di cui sopra e redatto in carta semplice. L'atto definitivo, da prodursi in caso di ammissione in Accademia, dovrà essere redatto, sempre conforme al modello di cui sopra, su carta bollata da L. 400 autenticato dal notaio e registrato all'Ufficio atti privati.

L'autentica del notaio dovrà essere repertoriata e contenere l'eventuale espressa rinuncia all'assistenza di testimoni.

ALLEGATO N. 8

ELENCO DEGLI EFFETTI PERSONALI

di cui i concorrenti debbono essere dotati all'atto della presentazione in Accademia per gli esami.

1. Calze . . . . . paia 4
2. Mutande . . . . . » 2
3. Fazzoletti . . . . . n. 6
4. Asciugamani . . . . . » 2
5. Pigiama . . . . . » 1
6. Necessario per toilette . . . . . » 1

E' tassativamente prescritto che i concorrenti si presentino agli esami muniti degli effetti sopraelencati i quali rappresentano il minimo indispensabile per la permanenza in Accademia durante gli esami in attesa della vestizione.

Tali effetti debbono essere tutti contrassegnati con le iniziali del concorrente; in caso contrario, l'Accademia non risponderà di eventuali smarrimenti o disguidi.

ALLEGATO N. 9

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO

costituenti la serie vestiario per gli allievi piloti dell'Accademia aeronautica

1. Asciugatoi da bagno . . . . . n. 2
2. Asciugatoi (cm. 40 × 60) . . . . . » 6
3. Asciugamani . . . . . » 6
4. Baule o cassa . . . . . » 1
5. Berretto di cordellino g.a. (bustina) per divisa giornaliera invernale . . . . . » 2
6. Berretto di cordellino g.a con visiera per divisa ordinaria invernale . . . . . » 1
7. Berretto bianco per divisa estiva . . . . . n. 1
8. Berrettino di tela kaki tipo estivo per piloti . . » 1
9. Berrettino da volo tipo invernale . . . . » 1
10. Bretelle . . . . . paia 1
11. Borraccia (in uso temporaneo) . . . . . n. 1
12. Borsa completa per toletta . . . . . » 1
13. Borsa portatovaglioli . . . . . » 2
14. Calzari da volo tipo estivo . . . . . p 1
15. Calzari impellicciati da volo invernali . . . . » 1
16. Calze di cotone nero . . . . . » 16
17. Calze di lana da montagna . . . . . » 3
18. Calze di lana bianca per ginnastica . . . . » 6
19. Calzettoni senza piede . . . . . » 2
20. Calze di cotone grigio azzurro . . . . . » 22
21. Camicia di tela bianca . . . . . n. 6
22. Camicia di tela g. a. maniche corte . . . . » 4
23. Camicia di tela g. a. per divisa giornaliera . » 4
24. Cappotto di castorino g. a. per divisa ordinaria . » 1
25. Casco per pilota completo P4 A/2 . . . » 1
26. Combinazione di tela kaki estiva per pilota . . » 2
27. Combinazione da lavoro (in uso temporaneo) . » 3
28. Combinazione da volo anti G. a pantalone . . » 1
29. Costumi di lana estivi per detta . . . . . » 2
30. Costumi di lana invernali per detta . . . . » 2
31. Cravatta nera . . . . . » 3
32. Colletti bianchi inamidati o di nylon . . . » 8
33. Cinghia di cuoio per pantaloni . . . . . » 1
34. Cintura g. a. con placca metallica (tipo truppa) . » 1
35. Cinturino con fibbia metallica . . . . . » 1
36. Distintivi A. M. in lana rossa . . . . . » 10
37. Distintivi di classe (Vice capo corso, Capo corso 2° anno, Scelto) (1) . . . . . » 2
38. Distintivo per pilota d'aeroplano, in stoffa ricamato (aquila senza corona) . . . . . » 4
39. Distintivo per pilota d'aeroplano, in metallo (aquila senza corona) . . . . . » 1
40. Distintivo per tuta da volo . » 2
41. Fazzoletti bianchi di cotone » 16
42. Giacca a vento impermeabile (in uso temporaneo) » 1
43. Giaccone di panno g. a. per divisa giornaliera . . » 1
44. Giubbetto di cordellino g. a. per divisa ordinaria invernale . . . . . » 1
45. Giubbetto di tela bianca per divisa ordinaria estiva . . . . . » 2
46. Giarrettiere . . . . . p 1
47. Guanti da volo invernali . . » 1
48. Guanti da volo estivi . » 1
49. Guanti di filo bianco . . . » 3
50. Guanti di pelle marrone . . . . » 3
51. Impermeabile di gabardine di lana blu . n. 1
52. Libretto di istruzione per casco da volo . » 1
53. Maglia a carne di lana . . . . . » 4
54. Magliette sportive di lana (tipo canottiera) » 2
55. Maglione di lana g. a. per allievi » 2
56. Maglie sportive di lana . . » 3
57. Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera) » 6
58. Maglie bianche di cotone estive (tipo marina) . » 6
59. Mutande di tela corta . . . . . p. 10
60. Mutande da bagno . . . . . » 1
61. Mutandine di tela bianca per ginnastica . . . » 3
62. Numeri metallo del corso . . . . n 4
63. Occhiali da sole . . . . . p 1
64. Pantaloni corti di tela g. a. . . . . . » 2
65. Pantaloni di fresco lana g. a. senza tasche, con due taschini alla cintura e n. 2 tasche posteriori » 2
66. Pantaloni di fresco lana per divisa da uscita . . » 2
67. Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera senza tasche laterali con due taschini o due tasche posteriori . . . . . » 2
68. Pantaloni di cordellino g a per divisa ordinaria invernale . . . . . » 2
69. Pantalone di pettinato g a. corti a gambale (all'inglese) (in uso temporaneo) . . . . » 1
70. Pantofole . . . . . » 1
71. Pigiama . . . . . n. 3
72. Pugnaletto dorato con manico di madreperla completo di pendagli . . . . . » 1
73. Sacchetto per casco di volo . . . . . » 1
74. Sacchetto per biancheria . . . . . » 1
75. Scarpe basse di cuoio nere . . . . . p 2
76. Scarpe di tela per ginnastica . . . . » 3
77. Scarpe alte nere di tipo A. M. . . . . . » 4

78. Scarpe da montagna p. 1
79. Stivaloni (in uso temporaneo) » 1
80. Sospensori elastici a fasce n. 2
81. Spazzole per scarpe » 2
82. Stellette per tenute diverse p. 7
83. Tascapane (in uso temporaneo) n. 1
84. Targhetta di plastica portanome » 1
85. Talloncino di plastica per combinazione da volo con nome e gruppo sanguigno (da applicare sul lato destro della tuta) » 1
86. Tenuta di volo tipo invernale in due pezzi » 1
87. Tuta sportiva » 2
88. Uose di tela bianca p. 2
89. Cavigliere di tale g. a. » 2
90. Valigia per indumenti di volo n. 1
91. Valigia o cassetta » 1
92. Zoccoli di legno p. 1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

AVVERTENZA. — Gli indumenti speciali inclusi nella presente tabella potranno essere distribuiti soltanto se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

———

ALLEGATO N. 10

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO

costituenti la serie vestiario per gli allievi del G.A.r.i. (1° *anno*) *dell'Accademia aeronautica*

1. Asciugatoi da bagno n. 2
2. Asciugatoi (cm. 40 × 60) » 6
3. Asciugamani » 6
4. Baule o cassa » 1
5. Berretto di cordellino g. a. (bustina) per divisa giornaliera invernale » 2
6. Berretto di cordellino g. a. con visiera per divisa ordinaria invernale » 1
7. Berretto bianco per divisa estiva » 1
8. Bretelle » 1
9. Borraccia (in uso temporaneo) » 1
10. Borsa completa per toletta » 1
11. Borsa portatovaglioli » 2
12. Calze di cotone nero p. 16
13. Calze di lana da montagna » 3
14. Calze di lana bianca da ginnastica » 6
15. Calzettoni senza piede » 2
16. Calze di cotone g. a. » 22
17. Camicia di tela bianca n. 6
18. Camicia di tela g. a. maniche corte » 4
19. Camicia di tela g. a. per divisa giornaliera » 4
20. Cappotto di castorino g. a. per divisa ordinaria » 1
21. Combinazione da lavoro (in uso temporaneo) » 3
22. Cravatta nera » 3
23. Colletti bianchi inamidati o di nylon » 8
24. Cinghia di cuoio per pantaloni » 1
25. Cintura g. a con placca metallica (tipo truppa) » 1
26. Cinturino con fibia metallica » 1
27. Distintivi A M. in lana rossa » 10
28. Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 1° anno, scelto (1) » 4
29. Fazzoletti bianchi di cotone » 16
30. Giacca a vento impermeabile (in uso temporaneo) » 1
31. Giaccone di panno g. a. per divisa giornaliera » 1
32. Giubbetto di cordellino g. a. per divisa ordinaria invernale » 1
33. Giubbetto di tela bianca per divisa ordinaria estiva » 2
34. Giarrettiere p. 1
35. Guanti di filo bianco » 3
36. Guanti di pelle marrone » 3
37. Impermeabile di gabardine di lana blu n. 1
38. Maglie di lana a carne 4
39. Maglie sportive di lana (tipo canottiera) » 2
40. Maglioni di lano g. a. per allievi » 2
41. Maglie sportive di lana » 3
42. Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera) » 6
43. Maglie bianche di cotone estive (tipo Marina) » 6
44. Mutande di tela corte p. 10
45. Mutandine da bagno p. 1
46. Mutandine di tela bianca per ginnastica » 3
47. Numeri metallo del corso n. 4
48. Pantaloni corti di tela g. a. p. 2
49. Pantaloni di fresco lana g. a., senza tasche, con due taschini alla cintura e due tasche posteriori » 2
50. Pantaloni di fresco lana g. a. per divisa da uscita » 2
51. Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera senza tasche laterali, con due taschini e due tasche posteriori » 2
52. Pantalone di cordellino g. a. per divisa ordinaria invernale » 2
53. Pantaloni di pettinato g. a. corti a gambale (all'inglese) (in uso temporaneo) » 1
54. Pantofole » 1
55. Pigiama n. 3
56. Pugnaletto dorato con manico madreperla completo di pendagli » 1
57. Sacchetto per biancheria » 1
58. Scarpe basse di cuoio nero p. 2
59. Scarpe di tela per ginnastica » 3
60. Scarpe alte nere tipo A. M. » 4
61. Scarpe da montagna » 1
62. Stivaloni (in uso temporaneo) » 1
63. Sospensori elastici a fasce n. 2
64. Spazzole per scarpe » 2
65. Stellette per tenute diverse p. 7
66. Tascapane (in uso temporaneo) n. 1
67. Targhetta di plastica portanomi » 1
68. Tuta sportiva » 2
69. Uose di tela bianca » 2
70. Cavigliere di tela g. a p. 2
71. Valigia o cassetta n. 1
72. Zoccoli di legno p. 1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

AVVERTENZA. — Gli indumenti speciali inclusi nella presente tabella potranno essere distribuiti soltanto se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(4066)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti 11 febbraio 1966, n. 774 e 5 marzo 1966, n. 1194, con i quali fu indetto pubblico concorso per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1966, n. 2875, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1966, n. 5318, relativo all'ammissione delle ostetriche che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso stesso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formulazione della graduatoria delle idonee;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 181;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 896;

Decreta:

E' approvat. la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso in premessa indicato:

1. Volpato Giulietta punti 68,422
2. Silvestrini Agnese » 68,000
3. Girardi Ida » 62,989
4. Zambon Alice » 62,626

5. Zamuner Rosana . punti 62,139
6. De Gasperi Giorgina . » 58,552
7. Sponchiado Rosanna . » 57,643
8. Mestriner Gabriella » 57,421
9. Giotto Emma . . » 57,237
10. Magro Maria » 55,415
11. Molini Bruna . . » 55,209
12. Gemin Silvana . . . . . . » 54,896
13. Franchetto Carmela . . . . . » 54,046
14. Casonato Maria Teresa » 52,865
15. Meneghetti Antonia . . . . . » 52,144
16. Iogna Prat Teresa Anna . . . » 42,232

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 10 aprile 1967

Il medico provinciale: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in pari dat.. n. 1709, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso pubblico per la copertura di cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1965;

Visto l'ordine di preferenza con cui le candidate hanno indicato le sedi vacanti per le quali hanno inteso concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate classificatesi nell'ordine nella graduatoria delle idonee in premessa citata, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica indicata a lato di ciascun nominativo:

1) Volpato Giulietta: Casale sul Sile;
2) Silvestrini Agnese: Fontanelle;
3) Girardi Ida: Morgano;
4) Zambon Alice: Carbonera;
5) Zamuner Rosina: Trevignano.

Le Amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina delle vincitrici della rispettiva condotta entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 10 aprile 1967

Il medico provinciale: CAMPORESE

(4213)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1966, n. 466, con il quale è stato bandito un pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacante in questa Provincia alla data 30 novembre 1965;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nonchè la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso in narrativa:

1. Signorelli Silvio . . . . punti 70,200 su 120
2. Lux Oscar . . . . » 64,649 »
3. De Paoli Luigi . . . . . . » 64,240 »
4. Baldrighi Costante . . . . . » 59,299 »
5. Maletto Romano . . . . . . » 59,086 »
6. Maglione Avellino . . . . . . » 59,000 »
7. Masino Renato . . . . . . » 58,000 »
8. Sacchi Giuseppe . . . . . . » 57,295 »
9. Perosino Giuseppe . . . . . » 56,495 »
10. Borello Stefano . . . . . . » 53,724 »
11. Calliera Giovanni . . . . . . » 53,625 »
12. Olmo Giovanni . . . . . . » 52,437 »
13. Gazzola Agostino . . . . . . » 52,000 »
14. Lanzetti Marco . . . . . . » 51,600 »
15. Graziano Ernesto . . . . . . » 51,500 »
16. Robaldo Antonio . . . . . . » 51,000 »
17. Melgrati Enrico . . . . . . » 50,500 »
18. Cassone Fausto . . . . . . » 50,000 »
19. Cozzarolo Paolo . . . . . . » 49,500 »
20. Ghigo Pietro . . . . . . » 49,000 »
21. Boveri Angelo . . . . . . » 47,500 »
22. Belloni Francesco . . . . . . » 46,500 »
23. Zuffada Agostino . . . . . . » 45,000 »
24. Basso Giuseppe . . . . . . » 44,000 »
25. Alasonatti Mario . . . . . . » 43,000 »
26. Bo Bernardo . . . . . . » 42,500 »
27. Varese Natale . . . . . . » 42,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Novara e del Comune interessato.

Novara, addì 1° aprile 1967

Il veterinario provinciale: FERRARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1966, n. 466, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di veterinario condotto, vacante al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 0795 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Silvio Signorelli è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse concernente la condotta di Trecate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 1° aprile 1967

Il veterinario provinciale: FERRARI

(4214)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.